



**Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali ed Abitativi**

C.trà Busato, 19 36100 Vicenza

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE
DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA
ANNO 2016**

Articolo 1 – Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Speciale d'appalto, con la parola "Ente Appaltante" o "Committente" verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi, C.trà Busato n. 19, 36100 Vicenza e con "Soggetto Aggiudicatario" o "Appaltatore" il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del Centro Antiviolenza, nelle modalità descritte successivamente.

Articolo 2 - Durata

Il contratto avrà durata di 10 mesi, eventualmente rinnovabili, dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e possibilmente a decorrere dal 01.03.2016. Qualora il Committente intenda avvalersi di tale opzione l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1331 del c.c., sarà obbligato ad adempiere.

Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs 163/2006, il Committente avrà la facoltà di ordinare, in casi d'urgenza, l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula del contratto, al Soggetto Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso alla stessa. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

Articolo 3 – Finalità ed oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del "Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza" (CEAV).

Il CEAV accoglie prioritariamente le donne residenti nel Comune di Vicenza vittime di violenza intra ed extra familiare e i loro figli minori ai sensi dell'art. 5 della L. n. 119/2013 e dell'art. 3 della L.R. 5/2013.

Il CEAV ha in carico mediamente n.111 utenti/anno (dato riferito agli anni 2013/2014).

Le finalità e gli obiettivi del progetto sono:

- gestire un servizio dedicato, pubblico e gratuito, di contatto e primo accesso per chiunque necessiti di aiuto e consulenza o di interventi di protezione immediata, in quanto vittime di violenza;
- coordinarsi con la rete dei servizi e delle strutture già esistenti sul territorio che si occupano di violenza, attraverso la definizione di protocolli operativi, anche per quanto riguarda l'attivazione di interventi di protezione immediata avvalendosi di strutture di pronta accoglienza;
- attivare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alla cittadinanza in generale o a target specifici di popolazione, finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza;

- monitorare il fenomeno della violenza nel contesto territoriale, attraverso l'elaborazione dei dati raccolti, al fine di migliorare i servizi ed individuare nuove strategie di prevenzione e nuove metodologie.

Articolo 5 – Modalità di organizzazione del servizio

Ai sensi dell'art. 2 dell'Intesa 27.11.2014 della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Appaltatore deve garantire:

1. il funzionamento del centro (CEAV) per almeno 5 giorni alla settimana con un monte orario minimo di 30 ore settimanali e un orario di apertura al pubblico articolato su 5 giorni per almeno 20 ore settimanali;
2. un numero di telefono dedicato per le emergenze;
3. l'adesione al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522, l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalle norme regionali;
4. l'adozione della Carta dei Servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività;
5. l'anonimato e la segretezza a tutti gli utenti che si rivolgono al centro e in ogni aspetto della propria attività nonché il trattamento dei dati personali nel rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs. n.196/2003;
6. i collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio;
7. la partecipazione alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari;
8. l'attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza;
9. la promozione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni (art. 3 lett. h LR 5/2013).

Il soggetto aggiudicatario individua nell'ambito dei propri operatori un referente dell'equipe per i rapporti con il committente.

Articolo 6 – Sede dell'attività del CEAV

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di locali idonei da adibire alle attività del CEAV collocati nel territorio del Comune di Vicenza.

Articolo 7 – Servizi garantiti

L'Appaltatore deve garantire i seguenti servizi minimi:

- a) Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) Accoglienza: protezione e accoglienza gratuita alle vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- c) Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, servizio che andrà ad integrare lo Sportello Psicologico previsto nel protocollo con l'Azienda ULSS 6 per sei ore settimanali;
- d) Assistenza legale: colloqui di informazione e orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile;

- e) Collaborazione con i servizi socio sanitari dedicati al supporto ai minori vittime di violenza assistita;
- f) Orientamento al lavoro e Orientamento all'autonomia abitativa attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con gli altri servizi interessati per individuare un percorso verso l'autonomia economica, dove necessario;
- g) Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno, attraverso la promozione di attività rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi e l'adesione a progetti promossi dalla rete sociale;
- h) Formazione e aggiornamento del personale, garantendo la partecipazione a momenti formativi specifici e prevedendo l'attivazione di momenti di supervisione per gli operatori coinvolti nella presa in carico dell'utenza;
- i) collegamento con la rete dei servizi esistenti del territorio e in particolare modalità di collaborazione con Autorità giudiziaria e Forze dell'Ordine,
- j) Servizio di mediazione linguistico culturale tramite personale proprio o collaborazioni con soggetti terzi.

Articolo 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume gli oneri:

1. retributivi, assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente e/o non dipendente, anche volontario, impiegato per l'espletamento delle attività di cui all'art.7;
2. relativi alla gestione dei locali sede del CEAV, alle utenze e alle spese per il funzionamento dell'attività;
3. relativi alle spese per attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, per la produzione di materiale divulgativo e di promozione del Centro e delle iniziative proposte.

Restano salve tutte le disposizioni in materia di assunzione di oneri economici o di altro genere previsti nel presente capitolato speciale e dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Figure professionali ed operatrici

L'Appaltatore si impegna:

1. ad avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato come previsto dalla normativa, in possesso di consolidata e comprovata esperienza e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
2. ad assicurare la presenza degli operatori per 30 ore complessive settimanali;
3. ad avvalersi di almeno due delle seguenti figure professionali (di cui una deve obbligatoriamente essere assistente sociale o psicologa):
 - a) assistente sociale in possesso della Laurea in Scienze di Servizio Sociale ed iscrizione all'Albo Professionale;
 - b) psicologa in possesso della Laurea in Psicologia od altro titolo di studio equipollente ed iscrizione all'Albo Professionale;
 - c) counselor in possesso di titolo triennale rilasciato da scuole riconosciute dal MIUR
 - d) educatrice professionale in possesso della Laurea in Scienze dell'Educazione od altro titolo di studio equipollente;
4. ad assicurare la collaborazione con gli avvocati così come previsto dal relativo Protocollo siglato con l'Ordine degli Avvocati di Vicenza;
5. ad assicurare la collaborazione con le figure professionali messe a disposizione dall'ULSS 6, così come previsto dal relativo Protocollo siglato tra Comune e ULSS;

6. a garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, incluso il personale volontario e il personale messo a disposizione dal Committente e dall'ULSS 6 direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività del CEAV;

L'Appaltatore può, altresì, avvalersi di personale amministrativo ed in possesso di altre qualifiche professionali nonché di personale volontario, con adempimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

L'Appaltatore si impegna altresì a presentare al Committente l'elenco nominativo, corredato di *curriculum*, del personale impiegato nel servizio, assicurando la stabilità del medesimo nonché la specifica competenza ed esperienza nei servizi cui è preposto, nel rispetto dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Egli ha l'obbligo di aggiornare il Committente stesso circa la composizione dell'organico in caso di eventuali sostituzioni e/o inserimenti. Il personale aggiunto o sostituito dovrà essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti per la specifica figura professionale.

L'Appaltatore si impegna altresì a presentare:

- una relazione intermedia **sul servizio nel suo complesso**, redatta dall'équipe in cui verranno evidenziate le fasi più importanti dello stesso ed i risultati conseguiti per ciascun utente in rapporto agli obiettivi stabiliti nel progetto individuale, da trasmettere (su supporto informatico) al Settore Servizi Sociali ed Abitativi entro il 15/08/2016;
- una relazione **finale annuale** sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da trasmettere (su supporto informatico) al Settore Servizi Sociali ed Abitativi entro 30 giorni dalla conclusione del servizio.

Articolo 10 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Aggiudicatario si impegna a garantire il servizio con le modalità previste dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede di gara (offerta tecnica).

Articolo 11 - Verifica del servizio, monitoraggio e coordinamento

L'Affidatario, prima dell'avvio del servizio, deve comunicare l'avvenuta nomina del proprio referente del progetto, il quale assicura il raccordo con il referente del Settore Servizi Sociali ed Abitativi del Comune. I predetti soggetti riferiscono al Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi del Comune.

La verifica dei risultati del programma e dello svolgimento dell'attività è rimessa ai referenti di cui sopra, che esprimono la propria valutazione al termine di ogni quadrimestre d'attività.

L'Affidatario è obbligato a trasmettere alla scadenza di ogni quadrimestre e a conclusione del servizio le relazioni di cui all'art. 9 ultimo comma del presente capitolato, nonché a fornire, al Referente del Servizio, ogni informazione e documentazione attinente il progetto che sia stata richiesta. Quest'ultimo effettuerà, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso la sede in cui si svolgono i servizi, che potranno essere formalizzati a mezzo di apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti. Nel caso in cui l'Affidatario non renderà possibili i predetti sopralluoghi, ci si avrà l'automatica risoluzione della convenzione.

Nel caso di inottemperanza a quanto prescritto dal presente articolo, l'Amministrazione procederà a diffidare formalmente l'Affidatario ad adempiere entro 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, verrà applicata una penale pari al 5% dell'importo complessivo del progetto.

Articolo 12 - Standard tecnici e norme di sicurezza

Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (di cui in particolare al D.Lgs. n.81/08 s.m.i.). L'Aggiudicatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'Appaltatore deve adottare altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. Il Committente non è responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Articolo 13 - Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad applicare tutte le norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente appalto i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore. L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento del servizio affidato esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L'Appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi eventuali atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Articolo 15 - Doveri del personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato nel servizio dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza, con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio; deve, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.

Il personale dipendente dell'appaltatore e il personale volontario dovranno mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Articolo 16 - Importo dell'appalto e modalità di pagamento

Il valore complessivo della gara ammonta ad € 37.500,00 (comprensiva di IVA qualora dovuta).

Qualora il Committente si avvallesse del diritto di cui all'art.2, il valore complessivo dell'appalto ammonterebbe ad € 75.000,00 (comprensiva di IVA qualora dovuta).

Il corrispettivo verrà corrisposto, a seguito di presentazione da parte dell'Aggiudicatario di regolari fatture mensili, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità delle prestazioni eseguite nonché alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia Servizi S.p.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 3/10/2006 n. 262 convertito in legge n. 286/2006 s.m.i. L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. L'Appaltatore, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare anticipatamente il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il presente **codice CIG**

Articolo 17 - Divieto di sub appalto e cessione del contratto

E' vietato cedere o subappaltare il servizio oggetto del contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia prestata, salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

La **cauzione definitiva**, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata a cura dell'appaltatore, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuali controversia.

Articolo 19 - Inadempienze e cause di risoluzione

L'inadempienza agli obblighi contrattuali debitamente accertata e contestata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Committente, comporterà a carico dell'Appaltatore una penalità che sarà determinata, tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di €500,00 a seconda della gravità dell'infrazione.

In tale ipotesi il Committente potrà procedere ad esecuzione sulla cauzione e l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla entro 60 giorni dalla richiesta. Alla contestazione dell'inadempienza l'Aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'Ente Appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

1. gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dal Committente e a cui l'Appaltatore non abbia fornito adeguate giustificazioni nei termini sopra indicati;
2. sospensione unilaterale, interruzione, abbandono o mancata effettuazione delle attività relative al servizio affidato, non dipendenti da cause di forza maggiore;
3. impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le attività relative al servizio affidato;
4. sostituzioni relative al personale in servizio con altro personale non in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara;
5. gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori o dell'Aggiudicatario;
6. mancato rispetto dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti di cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza;
7. insolvenza o grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
8. nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
9. fallimento o cessazione dell'appaltatore;
10. in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file100686-codicecomportamento.pdf> e
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

11. per ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 20 – Recesso

L'Ente Appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Articolo 21 – Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente appalto, e che non sia possibile comporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

Articolo 22 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria.

Articolo 23 – Domicilio e recapito

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare prima dell'inizio del servizio il domicilio fiscale ed il recapito cui inviare le comunicazioni ed è altresì tenuto a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.

Articolo 24 – Privacy

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento che assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati all'aggiudicatario o da questo direttamente acquisiti per conto del Committente non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Committente al termine dell'appalto.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es.

comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si impegna a:

a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

b) trasferire tempestivamente al Committente con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto devono essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa.

Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del decreto legislativo sopra indicato .

Articolo 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio, oltre che al codice civile, alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici e alla normativa generale e speciale che regola la materia.